

n. R.G. 2015/1277

IL TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione prima

Ufficio procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari

In persona della dott.ssa Stefania Antico

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla procedura di accordo per la composizione della crisi iscritta al n. 1277/2015

Letto il ricorso, fermo nel resto il provvedimento del 27.2.2018;

Vista la l. n. 3/2012;

vista la proposta di accordo come rettificata a seguito di richiesta del Giudice;

ritenuta all'esito dell'integrazione come prodotta dall'OCC meritevole la proposta di accordo, impregiudicata ogni valutazione all'esito dell'udienza

così provvede:

1) **FISSA** l'udienza del 13 settembre 2018 ore 9:30 , con onere per il ricorrente di comunicazione entro 60 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto

2) **DISPONE**

a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;



b) nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione di proposta e del decreto sia pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;

3) AVVERTE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4) AVVERTE il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Cosenza, 26.4.2018

Il Giudice

Stefania Antico

